



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLINO, CAFORIO, LANNUTTI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2012

Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica richiede un intervento normativo urgente. La situazione italiana mette in evidenza, infatti, il persistere di una condizione di disparità politica sulla base del genere che può essere considerato come uno degli indicatori di un basso tasso di democraticità del nostro sistema. La questione non si limita ai dati quantitativi, ma investe la concreta possibilità per una delle componenti della società di incidere sui processi decisionali e di «fare» le politiche. Per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della *leadership*. La necessità improcrastinabile di risolvere la disuguaglianza rende il dibattito sulle azioni positive in materia elettorale un elemento centrale della riflessione politica sulla democrazia paritaria.

Il presente disegno di legge, redatto su impulso del gruppo «Noi Rete Donne», in attesa della definizione di un nuovo sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica è volto a prevedere la rappresentanza paritaria di genere nelle liste elettorali nelle circoscrizioni di decentramento comunale, nei comuni, nelle province e nelle regioni, in conformità con l'articolo 51 della Costituzione che solennemente recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari

opportunità tra donne e uomini». Si tenga altresì presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea divenuta vincolante per gli Stati con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (articolo 23), che ha previsto che «la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi».

Peraltro la Corte costituzionale ebbe a dichiarare (nella sentenza n. 49 del 13 febbraio 2003) che «Le nuove disposizioni costituzionali» con cui si è riformulato l'articolo 51 nei termini suddetti, «pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale». Inoltre, con la più recente sentenza n. 4 del 14 gennaio 2010, il Giudice delle leggi ha sottolineato altresì, che la parità di accesso alle cariche elettive rappresenta una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali, limitato ad una preferenza, introducendo, solo nel ristretto ambito elettorale, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. In altri termini, vi è solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

Sulla base di questo, il presente disegno di legge prevede: all'articolo 1 disposizioni per accesso paritario alle cariche elettive nelle circoscrizioni di decentramento comunale, agli articoli 2 nelle giunte di comuni e di province, agli articoli 3 e 4 negli organi elettivi dei comuni ed all'articolo 5 in quelli delle province. All'articolo 6, nel rispetto della competenza regionale per materia prevista dalla Costituzione, predispone un'intere-

grazione per l'adozione di specifiche misure per la promozione di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. L'articolo 7 dispone, infine, l'invarianza finanziaria della norma in oggetto, disponendo che

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i motivi ampiamente esposti nella presente relazione, si auspica una sua celere approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di accesso paritario alle cariche elettive nelle circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, assicurando la pari opportunità di accesso alle cariche elettive ed esecutive tra donne e uomini».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di accesso paritario nelle giunte di comuni e province)

1. All'articolo 46, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole «nominano i componenti», sono inserite le seguenti: «, assicurando la parità tra donne e uomini,».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di accesso paritario alle cariche elettive nei comuni sino a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati è assicurata la parità tra uomini e donne.»;

b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati dell'uno e dell'altro sesso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di accesso paritario alle cariche elettive nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati è assicurata la parità tra uomini e donne.»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può altresì esprimere nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati dell'uno e dell'altro sesso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, in materia di accesso paritario alle cariche elettive nelle province)

1. All'articolo 14, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ciascun gruppo di candidati è assicurata la parità tra uomini e donne, a pena di inammissibilità».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, concernente principi in materia di accesso paritario alle cariche elettive nelle regioni)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, alla lettera *a*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonchè la rappresentanza paritaria tra uomini e donne».

Art. 7.

(Salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

